

La nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili

Giancarlo Cirinei - *Dirigente Assonime, Area Fiscalità D'impresa*
giancarlo.cirinei@assonime.it

La nuova disciplina fiscale degli errori contabili

Il regime fiscale introdotto dal d.l. n. 73/2022 ha sollevato sin da subito diversi e rilevanti dubbi interpretativi tali da non consentire alle imprese di operare con certezza.

Il d.lgs. n. 192/2025 ha il pregio di superare questa impasse con una soluzione di compromesso che cerca di bilanciare i vari interessi in gioco.

A regime concorrono alla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP le correzioni (i) di errori contabili non rilevanti (ii) effettuate da imprese obbligatoriamente soggette a revisione legale (iii) entro la data di approvazione del bilancio successivo (iv) e comunque prima dell'avvio di attività di verifica fiscale.

Per l'IRAP il riconoscimento fiscale della correzione opera solo se il valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore contabile e del periodo d'imposta in cui detto errore viene corretto «*non è negativo, anche non tenendo conto*» delle poste oggetto di correzione.

La nuova disciplina fiscale degli errori contabili

- L'ambito oggettivo della disciplina in esame si estende a tutte le tipologie di errori contabili non rilevanti (competenza, quantificazione, qualificazione, classificazione).
- La posta correttiva assume rilevanza a tutto campo sulla base delle regole di riferimento del periodo d'imposta della correzione contabile (vedi tuttavia relazione illustrativa per le quote di ammortamento).
- Questa nuova disciplina riguarda anche le imprese che non sono in derivazione rafforzata.
- Limitazione oggettiva: solo errori non rilevanti (*rectius* errori «diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti»)
- Limitazione temporale: la posta correttiva è fiscalmente rilevante solo se la correzione è effettuata entro ~~la data di approvazione del~~ il bilancio successivo a quello in cui è stato commesso l'errore contabile non rilevante
- Revisione legale obbligatoria.

La nuova disciplina fiscale degli errori contabili

Fattispecie da approfondire

- L'AF può contestare la qualificazione dell'errore commesso come errore non rilevante??.
- La società A corregge l'errore commesso in N+1 nel bilancio di N+2, ma prima della scadenza del termine per la presentazione del modello di dichiarazione del periodo d'imposta N+1. Posso correggere l'errore direttamente nel modello di dichiarazione (con variazioni in aumento/diminuzione e successiva sterilizzazione della correzione contabile)??.
- Assumono rilevanza anche le correzioni contabili degli errori di pertinenza delle stabili organizzazioni??.
- Operatività della preclusione della formale conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche (o altre attività amministrative di accertamento delle quali le imprese hanno avuto formale conoscenza) anche nei periodi d'imposta successivi oggetto della verifica fiscale. Come funziona?

La nuova disciplina fiscale degli errori contabili

Fattispecie da approfondire (segue)

- Cosa succede in caso di ritardo nell'approvazione del bilancio o nel rilascio della relazione di revisione legale.
- *Transfer pricing adjustments.*
- La disciplina riguarda anche le correzioni di errori commessi nell'esercizio N+1 che vengono corretti nelle scritture dell'esercizio N+3 ma prima della "data di approvazione" del bilancio relativo all'esercizio N+3? NO.

THANK YOU